



Bruxelles, 20.9.2018
COM(2018) 658 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire
assistenza alla Lettonia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), in conformità al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002¹ (di seguito "il regolamento"), per un importo di 17 730 519 EUR al fine di fornire assistenza alla Lettonia in seguito alle inondazioni che si sono verificate nel 2017. La mobilitazione sarà finanziata integralmente utilizzando in parte i restanti 47 479 154 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritti nel bilancio 2018 per coprire gli anticipi. Non è pertanto necessario un bilancio rettificativo.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

Nel corso dell'estate e dell'autunno del 2017 in Lettonia vi è stato un lungo periodo di forti piogge che hanno provocato la saturazione del suolo e susseguenti inondazioni in tutto il paese, in particolare nella regione di Latgale e nei territori limitrofi. Di conseguenza sono andate distrutte coltivazioni e sono stati causati ingenti danni ai corsi d'acqua, al sistema di drenaggio, ai relativi impianti di trattamento delle acque nonché all'infrastruttura stradale e ferroviaria.

- 1) La Lettonia ha chiesto un contributo del FSUE il 14 novembre 2017, entro il termine di dodici settimane dal 24 agosto 2017, data in cui sono stati registrati i primi danni. La domanda è stata presentata per una "catastrofe naturale grave" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Il 27 aprile 2018, in risposta a una richiesta della Commissione, la Lettonia ha presentato informazioni supplementari, necessarie per completare la valutazione del caso.
- 2) La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nel campo di applicazione del FSUE.
- 3) La Lettonia ha stimato a 380,5 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalle inondazioni. Detto importo supera la "soglia per catastrofi gravi" per la mobilitazione del FSUE applicabile alla Lettonia nel 2017, pari a 145 740 000 EUR (cioè lo 0,6 % del reddito nazionale lordo della Lettonia in base a dati del 2015). Dato che la stima dei danni diretti totali supera tale soglia, la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave" ai sensi del regolamento. La domanda presentata dalla Lettonia è pertanto ammissibile per un contributo del FSUE.
- 4) La Lettonia non ha chiesto il versamento di un anticipo.
- 5) La domanda lettone contiene una descrizione dettagliata della situazione meteorologica che ha determinato la catastrofe e i suoi effetti. Le continue piogge e inondazioni nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 hanno causato considerevoli danni all'agricoltura, che hanno comportato la perdita di raccolti e l'intasamento del sistema di drenaggio agricolo su un vasto territorio. Sono state inoltre danneggiate infrastrutture pubbliche statali e locali, in particolare nel settore idrico (corsi d'acqua, sistemi di drenaggio, impianti idrologici, argini e relative infrastrutture di protezione) e nel settore dei trasporti (strade principali e locali, ferrovie). In totale sono state

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).

danneggiate 184 strade statali e il traffico ferroviario ha dovuto essere sospeso temporaneamente. Il 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche statali e locali e le imprese che forniscono servizi alla popolazione non hanno potuto funzionare regolarmente. Varie scuole e altri edifici di enti pubblici locali sono stati inondati e hanno dovuto essere chiusi. I corsi d'acqua sono straripati e i loro letti si sono riempiti di detriti, intasando più di 28 000 km di sistemi di drenaggio (sotterranei), circa 4 500 km di scoli e fossi aperti e circa 1 700 corsi d'acqua e strutture idrologiche. L'allagamento degli impianti di trattamento delle acque reflue ha causato l'inquinamento delle acque e ha costituito un pericolo per l'ambiente.

- 6) La Lettonia ha stimato a 36,2 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La parte preponderante dei costi ammissibili (quasi 32 milioni di EUR) riguarda il sistema di drenaggio pubblico e le relative infrastrutture. Il contributo del FSUE non può tuttavia essere utilizzato per riparazioni che vanno oltre il ripristino delle condizioni precedenti alla catastrofe.
- 7) Le autorità lettoni hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.
- 8) La regione colpita è una "regione meno sviluppata" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità lettoni non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero. Tuttavia, in seguito a una richiesta di sostegno per gli agricoltori presentata alla Commissione dalla Lettonia nel novembre 2017, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/108 relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia. L'importo massimo assegnato alla Lettonia è di 3,5 milioni di EUR.
- 9) La Lettonia non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.
- 10) Per quanto riguarda l'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.

2.5 Conclusione

Per i motivi sopraindicati la catastrofe oggetto della domanda presentata dalla Lettonia è conforme alle condizioni stabilite dal regolamento per la mobilitazione del FSUE.

3. FINANZIAMENTI DEL FSUE - DOTAZIONI 2018

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020² (di seguito "il regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo

² Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³ (AII) fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

Dato che la solidarietà era la motivazione fondamentale per la creazione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (0,6 % dell'RNL o 3 miliardi di EUR a prezzi 2011, a seconda dell'importo inferiore) dovrebbe dar luogo a una intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni inferiori alla soglia. I tassi applicati in passato per l'attribuzione di fondi per catastrofi gravi sono pari al 2,5 % dei danni diretti totali inferiori alla soglia e al 6 % per la parte dei danni che supera tale soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute in base alla disposizione relativa ai paesi limitrofi si applica un tasso del 2,5 %.

Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per calcolare gli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Sulla base della domanda presentata dalla Lettonia, il calcolo del contributo finanziario del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali, è il seguente:

Stati membri	<i>Qualifica di catastrofe</i>	<i>Danni diretti totali</i> <i>(Mio EUR)</i>	<i>Soglia per catastrofe grave</i> <i>(Mio EUR)</i>	<i>2,5 % dei danni diretti fino alla soglia</i> <i>(EUR)</i>	<i>6 % dei danni diretti oltre la soglia</i> <i>(EUR)</i>	<i>Importo totale dell'aiuto proposto</i> <i>(EUR)</i>	<i>Anticipi versati</i> <i>(EUR)</i>
LETTONIA	<i>Grave</i> <i>(art. 2, par. 2)</i>	380,524	145,740	3 643 500	14 087 019	17 730 519	0
TOTALE						17 730 519	0

In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP l'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2018 era pari a 421 142 057 EUR, vale a dire la somma della restante dotazione del 2018 pari a 280 371 754 EUR (cioè 574 342 834 EUR meno 293 971 080 EUR già mobilitati nel 2017⁴) e della restante dotazione del 2017, pari a 140 770 303 EUR, che non è stata spesa ed è stata riportata al 2018.

L'importo che può essere mobilitato in questa fase dell'esercizio 2018 è pari a 139 397 191 EUR, corrispondenti all'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2018 (421 142 057 EUR) meno l'importo di 143 585 709 EUR accantonato al fine di rispettare l'obbligo di mantenere disponibile il 25 % della dotazione annuale del 2018 fino al 1° ottobre 2018, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP, meno l'importo di 104 166 951 EUR mobilitato per la Grecia, la Spagna, la Francia e il Portogallo⁵ e meno l'importo di 33 992 206 EUR mobilitato per la Bulgaria, la Grecia, la Lituania e la Polonia⁶ all'inizio di quest'anno.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁴ Decisione (UE) 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (GU L 245 del 23.9.2017) e il relativo bilancio rettificativo n. 4/2017 (GU L 330 del 13.12.2017).

⁵ Decisione (UE) 2018/846 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo (GU L 144 dell'8.6.2018, pag. 3) e il relativo bilancio rettificativo n. 1/2018 (GU L 191 del 27.7.2018, pag. 1).

⁶ Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla

Tabella ricapitolativa - Finanziamento del FSUE	Importo EUR
Dotazione 2017 riportata al 2018	140 770 303
Dotazione 2018	574 342 834
Dotazione 2018 anticipata nel 2017 in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sul QFP	-293 971 080 -----
Totale disponibile all'inizio del 2018	421 142 057
Meno importo già mobilitato nel 2018 per Grecia, Spagna, Francia e Portogallo	-104 166 951
Meno importo già mobilitato nel 2018 per Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia	- 33 992 206
Meno 25 % della dotazione 2018 accantonata	-143 585 709 -----
Importo massimo attualmente disponibile (dotazioni 2017+2018)	139 397 191
Importo totale dell'aiuto proposto da mobilitare per la Lettonia	- 17 730 519
Disponibilità residue fino al 1° ottobre 2018	121 666 672

Lituania e alla Polonia (GU L XX del XX.XX.XXX) e il relativo bilancio rettificativo n. 4/2018 (GU L XX del XX.XX.XXX).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁷, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁸, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁹.
- (3) Il 14 novembre 2017 la Lettonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un lungo periodo di forti piogge nel corso dell'estate e dell'autunno 2017 che hanno causato la saturazione del suolo e susseguenti inondazioni.
- (4) La domanda della Lettonia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Lettonia.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione.
- (7) Con la decisione 2018/508 del 27 marzo 2018¹⁰, il Fondo è stato mobilitato per fornire l'importo di 50 milioni di EUR, in stanziamenti d'impegno e di pagamento, per il versamento di anticipi per l'esercizio finanziario 2018. Tali stanziamenti sono stati

⁷ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁸ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

¹⁰ GU L 83 del 27.3.2018, pag. 13.

utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per fornire alla Lettonia l'importo di 17 730 519 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... [*data di adozione*]**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio